



Legge 13 febbraio 1995 n.25 (pubblicata il 17 febbraio 1995)

ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1995.

Art. 1

Finalità

Al fine di assicurare il coordinamento fra i vari dipartimenti della Pubblica Amministrazione è istituito il Coordinamento dei Dipartimenti.

Art.2

Composizione e convocazione

Il Coordinamento dei Dipartimenti è composto dai Coordinatori dei singoli dipartimenti ed è presieduto dal Capo del Personale. In caso di assenza o impedimento del Capo del Personale la presidenza del Coordinamento dei Dipartimenti è affidata al Coordinatore più anziano.

Il Coordinamento dei Dipartimenti si riunisce su convocazione del Capo del Personale che provvede altresì a definire l'ordine del giorno della seduta tenendo conto delle segnalazioni effettuate di volta in volta dai singoli Coordinatori di Dipartimento.

In casi di comprovata necessità ed urgenza il Coordinamento dei Dipartimenti può essere convocato su richiesta anche di un solo Coordinatore di Dipartimento.

Il Coordinamento dei Dipartimenti nomina di volta in volta un segretario verbalizzante tra gli intervenuti.

Art.3

Funzionamento

Le sedute del Coordinamento dei Dipartimenti si reputano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Coordinamento dei Dipartimenti vengono adottate a scrutinio palese.

Delle riunioni del Coordinamento dei Dipartimenti e delle sue deliberazioni è redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dal Capo del Personale e dal segretario verbalizzante.

Le decisioni dovranno essere portate a conoscenza dei consigli di dipartimento interessati.

Art.4

Competenza

Sono attribuite al Coordinamento dei Dipartimenti le seguenti funzioni:

- a) la formulazione di pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione dei vari dipartimenti; in particolare il Coordinamento dei Dipartimenti si esprime sui criteri generali che presiedono alla determinazione delle priorità di intervento nei singoli settori in cui si articola la Pubblica Amministrazione;
- b) la valutazione delle proposte di mobilità la cui concreta attivazione è demandata al Capo del Personale in ordine a quanto previsto dalla Legge sulla Mobilità;
- c) la formazione delle graduatorie del personale in esubero così come definite dalla Legge sulla Mobilità;
- d) la valutazione delle linee generali dell'attività normativa che interessa l'assetto e/o il riordino della Pubblica Amministrazione sulla base delle proposte dei Consigli di Dipartimento ed eventuali suggerimenti di progetti di legge al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi nei diversi settori;
- e) la formulazione al Capo del Personale di proposte per l'attuazione degli obiettivi di indirizzo politico definiti dal Consiglio Grande e Generale e dal Congresso di Stato;
- f) il suggerimento di proposte operative utili al rinnovo del contratto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Il Coordinamento dei Dipartimenti verifica periodicamente lo stato di attuazione delle iniziative e dei programmi su cui si è pronunciato.

Art.5

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 febbraio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari